

Il termine per l'espletamento della procedura non può essere in ogni caso inferiore ad un mese e l'accordo non potrà avere ad oggetto diritti indisponibili e non può vertere in materia di lavoro.

Per talune materie è strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introduce una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.

La proposta di intervento normativo ipotizza il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.

In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro.

Non sono sottoposte a tale regime le materie disciplinate dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (osta al riguardo la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che prevede un regime speciale non obbligatorio e gratuito).

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità; anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.

Viene prevista la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010).

Il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Sono regolati gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).

Poteri di certificazione sono riconosciuti all'avvocato: dell'autografia della firma apposta in calce all'invito; della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.

L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

- Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio

Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di previa separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' previsto un diverso regime nella procedura di negoziazione assistita a seconda che la procedura riguardi il caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti ovvero riguardi il caso in cui dette categorie di soggetti deboli non vi siano. Nel primo caso l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica che autorizza l'accordo se ritiene che risponde all'interesse dei figli, con trasmissione, in caso contrario, al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti. Nel secondo caso, l'accordo è semplicemente trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il suo nulla osta.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, è equiparato ai provvedimenti giudiziari che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' fatto obbligo all'avvocato che mediante la convenzione di negoziazione assistita abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, di trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. La violazione di tale obbligo è sanzionata.

- Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile)

Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del

Comune, per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili (nei soli casi in cui vi sia stata separazione) o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' prevista l'assistenza facoltativa di un solo avvocato.

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Un'ulteriore condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

- Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo

Con la funzione di disincentivare l'abuso del processo viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza.

- Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice

L'intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione.

- Ritardo nei pagamenti: chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più

In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali (attuata con decreto legislativo n. 231 del 2002, recentemente modificato), è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.

- Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione

Introduce l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Tale previsione è idonea a superare una serie di malfunzionamenti allo stato presenti, con conseguente accelerazione dell'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e recupero di importanti risorse di personale di cancelleria. Per raggiungere tale risultato è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente.

- Il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore

a. Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione

La proposta è volta in primo luogo a modificare il criteri di competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti.

Si prevede che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.

A tale regola generale fa eccezione l'ipotesi in cui il debitore è una pubblica amministrazione: in tal caso rimane invariata la regola

vigente che lega la competenza del giudice dell'esecuzione al luogo di residenza del terzo pignorato.

b. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

All'ufficiale giudiziario sarà consentito l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari (si ipotizza che l'accesso dell'ufficiale giudiziario alle banche dati possa aver luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare).

Si introduce, con finalità incentivante, una nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari per il caso in cui si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'art. 492-bis c.p.c. e mobiliari (l'intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei).

c. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

E' stata prevista una procedura più snella e rapida per il pignoramento di autoveicoli e motoveicoli.

• Ulteriori misure di semplificazione del processo esecutivo

a. Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza

In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sarà resa dal

terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

b. Obbligo di ordinare la liberazione dell'immobile con la pronuncia dell'ordinanza di vendita

Il provvedimento dovrà contenere una disposizione diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato (non più "quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione", bensì) quando autorizza la vendita.

L'intervento si propone l'obiettivo di conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, ponendo l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di dritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato.

c. Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione per rilascio

In merito alle esecuzioni per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.

d. Infruttuosità dell'esecuzione

Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

- Pignorabilità dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere

E' stata prevista l'esclusione della soggezione alla esecuzione forzata delle somme a disposizione delle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere.

- Trasparenza ed efficienza dei fallimenti dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili

Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili sarà prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'art. 33, quinto comma, legge fallimentare. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, andranno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministro della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

L'intervento avrà la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure, evitando le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.

- Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria

Sono stati introdotti correttivi - nella geografia giudiziaria - limitati agli uffici dei giudici di pace.

2. Schema di disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del Processo civile”. (approvato dal CdM il 29 agosto 2014)

Contenuto

• Rafforzamento del Tribunale delle imprese con estensione della competenza

Vanno implementati i positivi risultati raggiunti, dapprima, con il Decreto Legislativo n. 168/2003, che ha istituito, presso i Tribunali e le Corti d’Appello, le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (la cui competenza, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 30/2005, cd. Codice della proprietà industriale, era limitata alle controversie in materia di proprietà industriale, ovvero marchi e brevetti, di diritto d’autore, di concorrenza sleale, nei casi di atti di concorrenza sleale interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, e poi con il Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, che ha introdotto nel nostro sistema le Sezioni Specializzate in materia di Impresa.

Va esclusa una generalizzata devoluzione ai Tribunali delle imprese di tutte le cause in cui una delle parti sia una società. Quello che deve contare, nel disegno della competenza delle Sezioni specializzate, è la natura del rapporto dedotto in giudizio e quindi l’elevato tasso tecnico delle relative controversie, e la potenziale rilevanza delle questioni per l’economia del Paese, anche per i riflessi che possono produrre le distorsioni del mercato sugli interessi dei consumatori (costretti, per fare un esempio, ad acquistare beni o servizi a prezzi superiori), nei rapporti che attengono alle regole interne di funzionamento delle società. In sintesi, si tratta di dare maggiore organicità alla competenza per materia delle Sezioni specializzate, anche per meglio definire il

ruolo del Tribunale delle imprese nel sistema della giustizia civile italiana, contribuendo a fare recuperare all'Italia posizioni nel *ranking enforcing contracts* della Banca Mondiale, anche mediante una maggiore valorizzazione del tribunale per le imprese.

- Istituzione del tribunale della famiglia e dei diritti delle persone

E' l'introduzione di un'unica sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona, con competenza chiara e netta su separazioni e divorzi, provvedimenti riguardanti i minori e le adozioni, nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell'esperienza del Tribunale dei Minorenni nell'ambito di una struttura processuale dai contorni certi e gestita da giudici togati.

Processo civile

In relazione alle singole fasi processuali:

- *Primo grado*

Revisione della fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Occorre fissare un principio di delega volto a razionalizzare i termini processuali e a semplificare i riti processuali mediante la omogeneizzazione dei termini degli atti introduttivi.

- *Appello*

Potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello anche attraverso l'assestamento normativo e la stabilizzazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Maggiore chiusura alle nuove domande eccezioni e prove.

- *Ricorso per cassazione*

Interventi sul rito davanti alla Corte di Cassazione, nel segno di un uso più diffuso del rito camerale e nella prospettiva, possibile, di una riforma costituzionale che veda inseriti in un organo giudiziario supremo giudici

oggi appartenenti ad altre magistrature, ovvero che veda attribuire ad una corte riformata controversie oggi regolate sulla base della doppia giurisdizione.

Sono ulteriormente introdotti:

- *Principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice;*
- *Criterio di adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.*

b) Altre riforme

Responsabilità civile dei magistrati

E' pendente in Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa (S 1626) avente ad oggetto "Riforma della disciplina della responsabilità civile dei magistrati".

Lo scopo della riforma è:

- rendere effettivo questo strumento;
- adeguare l'ordinamento interno alle pronunce della Corte Europea di Giustizia.

Contenuto della proposta normativa

L'intervento normativo persegue le finalità esposte mediate le seguenti misure:

- Ampliamento dell'area di responsabilità

L'intervento sull'attuale disciplina di settore riguarda in primo luogo il profilo dell'ampliamento dell'area di responsabilità su cui possa far leva chi è pregiudicato dal cattivo uso del potere giudiziario, in linea con il diritto dell'Unione europea che include le ipotesi di violazione manifesta delle norme applicate ovvero manifesto errore nella rilevazione dei fatti e delle prove.

In secondo luogo, viene chiaramente espresso che la responsabilità è estesa, nella ricorrenza dei medesimi presupposti, al magistrato onorario.

I giudici popolari resteranno responsabili nei soli casi di dolo.

- Superamento del filtro

Uno degli obiettivi del progetto è il superamento di ogni ostacolo procedurale frapposto all'azione di rivalsa (attualmente costituito da un articolato giudizio di ammissibilità) nei confronti del magistrato, che lo Stato dovrà esercitare a seguito dell'avvenuta riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dello svolgimento dell'attività giudiziaria.

- Certezza della rivalsa nei confronti del magistrato

L'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, esercitabile quando la violazione risulti essere stata determinata da negligenza inescusabile, diviene espressamente obbligatoria.

- Incremento della soglia della rivalsa

E' innalzata la soglia dell'azione di rivalsa, attualmente fissata, fuori dei casi di dolo, a un terzo dell'annualità dello stipendio del magistrato: il limite viene incrementato fino alla metà della medesima annualità. Resterà ferma l'assenza di limite all'azione di rivalsa nell'ipotesi di dolo.

- Coordinamento con la responsabilità disciplinare

Sono rafforzati i rapporti tra la responsabilità civile del magistrato e quella disciplinare.

Si segnala che, tenuto conto della ben più avanzata fase di trattazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare S 1070 (Buemi) avente il medesimo oggetto, sono stati presentati dal Governo alcuni emendamenti che ripropongono gran parte dell'impianto normativo proprio

del disegno di legge d’iniziativa governativa S 1626 (trattandosi di norme ritenute adeguate, anche da parte del Dipartimento degli Affari Europei, a dare esecuzione alla citata sentenza di condanna emessa dalla Corte di Lussemburgo).

Il testo licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato - testo che tiene ampiamente conto delle modifiche apportate su iniziativa del Governo - è stato approvato dalla Assemblea (Senato) nel corso delle sedute del 19 e 20 novembre 2014.

Magistratura onoraria

Il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 ha altresì approvato uno Schema di disegno di legge recante **“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”**.

Le finalità dell’intervento possono essere così sintetizzate:

- semplificazione e razionalizzazione della disciplina della magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico (accesso, durata, responsabilità, disciplinare, compenso, ecc.);
- aumento della professionalità dei magistrati onorari mediante una dettagliata ed unitaria disciplina in tema di requisiti all’accesso, di tirocinio, di incompatibilità e disciplinare;
- valorizzazione della figura del magistrato onorario, mediante una definizione delle sue funzioni che tiene conto della nuova possibilità di impiego nell’ufficio per il processo.

Contenuto della proposta normativa

La proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo (salvo alcune disposizioni immediatamente precettive), si muove su tre direttrici fondamentali;

1. predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a:

- modalità di accesso;
 - durata dell'incarico;
 - tirocinio;
 - necessità di conferma periodica;
 - responsabilità disciplinare;
 - modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie;
 - formazione;
 - criteri di liquidazione dei compensi.
2. riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e ampliamento della sua competenza per materia e valore. Tale ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale stesso. Si dovranno prevedere, in sede di attuazione della delega, momenti di stretto collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex art. 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative.
 3. rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere

compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate "ufficio per il processo".

c) Altre iniziative

Decreti ministeriali in attuazione della Legge forense

E' in fase di completamento la redazione dei decreti ministeriali di attuazione della legge forense.

Tra quelli già pubblicati si ricordano il DM 10 marzo 2014 n. 55 sui parametri per la liquidazione dei compensi e il DM 10 novembre 2014 n. 170 sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Altri decreti sono in fase molto avanzata. In sintesi:

- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" - Atto 113 Camera: Parere fav con condizioni Comm II il 19/11/14
- Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" - 7.11.2014 reso parere dal CNF
- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge

31 dicembre 2012, n. 247” - Inviato al C.d.S. l'11.12.2014

- Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” - Invio per parere al CNF il 3.10.2014
- - Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" - Trasmesso ai Pres di Senato e Camera il 2.12.2014 per parere Commissioni

Mediazione

Le modifiche che l'art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 (così detto “del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ha apportato al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”) hanno reso necessario un intervento normativo sul DM 18 ottobre 2010 n. 180 al fine di adeguarlo ai nuovi criteri introdotti dalla norma primaria: tali adeguamenti sono stati realizzati con il DM 4 agosto 2014 n. 139

Cognome madre

Al fine di adeguare la normativa italiana in tema di cognome ai figli alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo 7 gennaio 2014, il Governo ha presentato un disegno di legge che disciplina la attribuzione ai figli del cognome della madre. Il Ddl (AC 2123) è stato unito ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare e l'iter di